

## TUTTI IN COMUNE DISACCORDO. DIRITTI UMANI E QUESTIONI DI *POLICY* NEL DIBATTITO SULLA PROSTITUZIONE IN EUROPA

1. L'oggetto dello studio. – 1.1. Tutti in comune disaccordo. – 1.2. Migrazioni, tratta e prostituzione. – 2. Sui modelli ideal-tipici: forme della regolazione giuridica della prostituzione. – 2.1. Lo stato dell'arte: verso un'analisi *multi-frames oriented*. – 3. La domanda di prostituzione tra crisi e cambiamenti. – 3.1. Sulla vulnerabilità e dintorni. – 3.2. Vulnerabilità e vittimizzazione nella costruzione del discorso pubblico sulla prostituzione. – 4. I modelli di politica del diritto sulla prostituzione nelle esperienze più recenti. – 4.1. Politiche in materia di prostituzione e sovrapposizioni con il grave sfruttamento. – 4.2. Oltre la Convenzione del 1949: i limiti dell'esperienza dell'abolizionismo. – 5. Diritti umani, prostituzione e tratta nel dibattito internazionale. – 5.1. Diritti umani, prostituzione e tratta: il nesso (in)scindibile. – 6. Conclusioni.

### 1. L'oggetto dello studio

Negli ultimi decenni lo sviluppo esponenziale del *sex business*, e in modo particolare il dispiegarsi sia nei paesi occidentali che in numerose aree in via di sviluppo di attività di cessione di prestazioni sessuali verso corrispettivo di un prezzo condotte secondo proporzioni e con modalità inedite rispetto al passato (B. Ehrenreich, A. R. Hochschild, 2004), ha favorito il diffondersi di processi di revisione e di riforma degli strumenti legislativi e di *policies* adottati in materia di prostituzione in numerosi paesi, non solo europei.

Tale processo evidenzia l'esigenza sul piano istituzionale di governare un fenomeno mediante misure di intervento inserite nel quadro di *policy outputs* e *outcomes* che riflettono in termini di *problem setting* e di *problem solving* la polarizzazione delle logiche argomentative e delle strategie sottese al dualismo che da sempre oppone la legalizzazione della prostituzione alla logica abolizionista. Entrambe queste visioni, e tutte le direttrici intermedie che possono derivarne, sono generalmente sostenute nel *political discourse* e nei processi di *agenda-setting* da riferimenti allo sviluppo del diritto (internazionale) dei diritti umani e al dibattito – anche questo assai radicalmente diviso – che il femminismo sul piano internazionale ha prodotto su questo tema (C. Pateman, 1988; G. Ekberg, 2004; S. Jeffreys, 2004, 2006; L. Agustín, 2007; CATW, 2009).

Un po' in tutta Europa si assiste in questi anni ad un attivismo decisamente importante attorno ai temi collegati alla prostituzione e alle situazioni di grave sfruttamento sessuale, così come relativamente alle questioni che possono essere ricondotte al conflitto, alle differenze e alle eventuali sovrappo-

posizioni tra questi due diversi fenomeni, anche a seguito di un crescente interesse delle Nazioni Unite (J. Ham, 2011; G. Mattson, 2016) e dell'Organizzazione internazionale del lavoro in materia (L. L. Lim, 1998).

Non vi è dubbio che l'enfasi con cui molto spesso sono state trattate in questi anni le problematiche relative alla tratta di esseri umani ha contribuito a produrre un'immagine del *sex work* come di una manifestazione eccezionale della condizione femminile distinta da tutte le altre – anche da quelle riferibili al grave sfruttamento – da contrastare attraverso la ri-attualizzazione di logiche criminalizzanti e/o moralizzatrici definite sulla base di processi di *re-naming* e di *re-framing* fortemente connotati in chiave repressiva, stigmatizzante o alternativamente di vittimizzazione.

A partire dalla fine degli anni Novanta è venuto crescendo l'interesse tra i ricercatori attorno a queste tematiche, cosicché l'analisi delle risposte in termini di *public policy* concertate a livello statale sulla prostituzione ha conosciuto un interessante sviluppo, soprattutto in chiave di ricerca comparativa di tipo sia quantitativo sia qualitativo, principalmente sulle dimensioni cognitive e sui meccanismi di regolazione politica adottati nei diversi paesi o a livello locale (J. Kantola, J. Squires, 2004; J. Outshoorn, 2005; B. Brooks-Gordon, 2006; J. Outshoorn, 2012).

Tale interesse ha riguardato con il tempo anche il livello sovranazionale, specificamente in relazione alla prospettiva in chiave europea di una progressiva affermazione del principio di coesione sociale quale obiettivo fondante della politica sociale europea nell'ambito del processo di integrazione e del progressivo riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri dei paesi dell'Unione nel quadro del processo di graduale armonizzazione degli strumenti del diritto penale, successivamente all'adozione del Trattato di Amsterdam e alla costruzione del "terzo pilastro" in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria (D. Danna, 2004, 2006; A. De Nicola *et al.*, 2006).

Questa "ingerenza", solo in parte giustificata da vincoli politici o normativi e limitatamente imputabile al processo di allargamento delle *gender policies* a livello europeo (E. Lombardo, P. Meier, 2008; J. Kantola, 2010; L. R. Agustín, 2013), ha stimolato lo sviluppo di una letteratura di tipo multidisciplinare nonché di prese di posizione istituzionali, molte a livello sopranazionale, nelle quali è apparsa evidente, quando non del tutto dichiarata, l'impossibilità o la non opportunità di trattare la prostituzione – anche sotto il profilo dei programmi di politica pubblica – come un qualche cosa di "altro" rispetto alle situazioni che si sviluppano nei processi di tratta di persone o nelle altre situazioni di assoggettamento all'altrui volontà.

Il presente articolo si concentra sull'esame di alcuni documenti prodotti da importanti organismi di carattere intergovernativo nel quadro del dibattito internazionale in materia e tenta di dare conto del modo in cui vengono utilizza-

te le strutture concettuali e i *frames* argomentativi – classificazioni, tipologie, tassonomie, richiami alle norme e ad altri documenti di carattere – che oggi definiscono gli orientamenti di *policy* in materia di prostituzione attraverso un’analisi di *process tracing*, anche allo scopo di comprendere l’esistenza o meno di uno spazio politico per l’affermazione di eventuali paradigmi alternativi rispetto al discorso oggi dominante (N. Peršak, G. Vermeulen, 2014).

La rilevanza del ruolo di alcuni organismi inter-governativi e sopranazionali è infatti sempre più significativa nell’orientare gli scenari di *policy framework* anche all’interno di molti paesi. Tale tendenza si accompagna oggi alla partecipazione nei processi decisionali anche di attori privati con i quali le istituzioni pubbliche sembrano stringere rapporti di collaborazione e condivisione in termini di *governance* non più solamente nelle fasi collegate all’implementazione delle diverse *policies*, ma anche nella determinazione degli equilibri nello stesso processo di *law* e *policy-making*, sempre più influenzato dalla maggior partecipazione della società civile internazionale e dalla capacità di *networking* manifestata dalle associazioni e da alcuni movimenti transnazionali.

### 1.1. Tutti in comune disaccordo

Non vi è dubbio che il tema della prostituzione si colloca al crocevia di questioni scottanti rispetto alle quali la capacità degli attuali modelli di *policy* di rispondere in modo adeguato allo scontro tra morale pubblica e cultura del consumo – ma anche tra opposte posizioni ideologiche sulla sessualità delle donne – è messo in discussione dai processi di riforma in atto, i quali debbono ineluttabilmente tener conto dell’eterogeneità delle presenze dal punto di vista del genere, della composizione, dei diversi *status*, dell’età, così come della rilevanza sul piano quantitativo della prostituzione migrante.

A distanza di quasi 20 anni dalla ri-attualizzazione del dibattito su questo fenomeno in sede europea, vi è da registrare il fatto che nei paesi industrializzati occidentali il “governo” dello scambio commerciale di servizi sessuali segue delle strade che presentano aspetti paradossali.

Ciò avviene infatti, da una parte, facendo ricorso in maniera ampia a politiche ispirate al principio della non punibilità della prostituzione in quanto tale, ovvero alla de-criminalizzazione della prostituzione introdotta con la *Convenzione del 1949 delle Nazioni Unite per la soppressione della tratta e lo sfruttamento della prostituzione altrui*<sup>1</sup> che ha portato al progressivo ab-

<sup>1</sup> Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 1949. Aperta alla firma a Lake Success – New York, il 21 marzo 1950.

bandono del modello regolamentarista di quell'epoca storica, dall'altra, utilizzando questo stesso strumento che, nell'inaugurare la stagione dell'abolizionismo e nel tollerare la prostituzione, ne vieta però la legalizzazione (G. Mattson, 2016).

È anche sulla scia delle contraddizioni intrinseche a questo *policy frame* che in questi anni hanno trovato spazio soluzioni politiche (o derive) criminalizzanti, anche grazie al femminismo anti-prostituzione di tipo radicale, al quale da sempre si contrappongono le organizzazioni per i diritti delle prostitute più vicine al femminismo di ispirazione liberale (A. Ferguson, 1984).

In questi ultimi anni sembrano anche delinearsi alcuni tentativi di superamento dei modelli di intervento tradizionali sulla prostituzione, sebbene i dibattiti nelle arene istituzionali confermino ancora una volta, anche in questo momento storico, la centralità del controllo sociale sulle attività di compravendita di servizi sessuali a pagamento, attività che, in via privilegiata a livello europeo, continuano ad essere disciplinate all'interno di quadri regolativi prossimi all'abolizionismo verso il proibizionismo e al regolamentarismo, anche se in chiave rivisitata.

In sostanza, anche in quei contesti in cui il dibattito prende le mosse dal confronto attorno a tutte le alternative ideal-tipiche normalmente identificabili in materia (L. Sanchez, 2003; D. Danna, 2004, 2006), sembra complicato in questo momento uscire da logiche argomentative che talvolta – anche con toni demagogici – risultano essere convincenti rispetto ad esigenze di rappresentazione di questo fenomeno che allontanano sul piano politico la possibilità di sperimentare paradigmi di *policy* diversi o alternativi, quali ad esempio quelli orientati nella direzione de-criminalizzante del lavoro sessuale.

È interessante notare in questi dibattiti la centralità del richiamo e dell'ancoramento più o meno autentico ai diritti umani che sono argomento ricorrente in relazione, sia all'esigenza di favorire l'emersione delle condizioni di vulnerabilità che abitano questi mondi in proporzioni importanti e perciò l'*empowerment* stesso delle/dei *sex workers* anche in chiave di *agency* (V. Jenness, 1993; K. Kempadoo, J. Doezema, 1998;), sia all'opportunità di sostenere una serie di programmi per l'abbandono delle attività collegate alla prostituzione in quanto tali.

È noto che il fenomeno della prostituzione – da intendersi congiuntamente quella autoctona e quella di origine straniera – si presenta complesso, assai variegato e definito da rapide trasformazioni al suo interno. Le caratteristiche dei diversi segmenti che compongono l'offerta di servizi sessuali a pagamento, la loro composizione quantitativa e qualitativa, i luoghi e gli spazi dell'esercizio delle attività prostituzionali, la presenza di forme di autentica autonomia e indipendenza da parte delle donne coinvolte di fianco a situazioni definite da gravissime forme di sfruttamento e assoggettamento,

contribuiscono a rendere assolutamente plurale e articolato questo mondo. Ciò significa che il tipo di risposte che ad oggi gli Stati realizzano dovrebbe basarsi su *paradigmi di policies* (P. Hall, 1993), definiti sulla base di schemi interpretativi in grado di cogliere le peculiarità del fenomeno stesso e di coniugare in modo corretto gli obiettivi di *policy framework* e gli strumenti adottati per affrontarne la complessità, anche in relazione alle rappresentazioni che lo connotano, soprattutto laddove vi sia un richiamo esplicito al codice internazionale dei diritti umani.

## 1.2. Migrazioni, tratta e prostituzione

Un ruolo fondamentale nel veicolare e giustificare sul piano simbolico e materiale l'esigenza avvertita da un numero crescente di governi circa la necessità di rivedere gli orientamenti riconducibili alla regolazione politica e ai sistemi normativi di riferimento in materia di prostituzione è attribuibile alla tratta di persone a scopo di sfruttamento sessuale, fenomeno che, per le caratteristiche assunte, soprattutto nella dimensione europea, riguarda oramai da quasi tre decenni un numero significativo di giovani donne e minori (ma anche uomini) stranieri, provenienti sia da paesi comunitari che non (EUROSTAT, 2016; Commissione Europea, 2016). Si tratta di una visione più che mai presente nel dibattito istituzionale e assai importante nella costruzione del *political discourse* in materia di prostituzione così come nei processi di *policy change* in materia (G. Capano, 1995). Sul piano analitico è evidente in questi anni sia la difficoltà a discernere in modo evidente situazioni che da sempre ricadono all'interno di meccanismi di inquadramento giuridico diverso e che perciò rinviano anche a competenze istituzionali altre, sia il tentativo più o meno autentico di offuscare i contorni di queste realtà con finalità del tutto strumentali piuttosto che autenticamente orientarle nella direzione della promozione dei diritti umani delle persone coinvolte e del riconoscimento della loro dignità.

Fin dai primi anni Novanta si è assistito ad una produzione piuttosto importante sul piano quantitativo di differenti narrative attorno al *trafficking*. Si tratta di posizioni sulle quali si sono venuti ad articolare in modo analitico i paradigmi concettuali su cui si snoda il confronto attuale sulla prostituzione, segnato da distanze interpretative, normative e prescrittive importanti (K. Kempadoo, J. Doezema, 1998; J. Doezema, 2000, 2005, 2010; C. Corso, A. Trifirò, 2003; P. Degani, 2009; P. Saitta, 2009; G. Serughetti, 2013).

A partire dalla teorizzazione di Kathleen Barry, una delle fondatrici nel 1988 della *Coalition against Trafficking in Women* (CATW), molti lavori hanno adottato un'interpretazione del sesso commerciale che, nell'abbracciare i

paradigmi abolizionista/proibizionista, tende a sovrapporre i fenomeni della tratta e della prostituzione e a individuare nello sfruttamento sessuale in danno delle donne straniere la metafora per eccellenza per l'analisi delle schiavitù contemporanee (R. Matthews, 2008; R. Matthews *et al.*, 2014). Si tratta di posizioni rispetto alle quali il dibattito è anche oggi molto acceso e soprattutto ricco di voci critiche a partire da quelle che si rifanno all'esperienza sviluppata in questi anni dalla *Global Alliance against Trafficking in Women* (GAATW), una realtà che, come la precedente, ha dimostrato notevoli capacità di *networking* su scala internazionale contribuendo a consolidare l'attuale polarizzazione politica e ideologica in tema di prostituzione.

In Europa, la *European Women Lobby* (EWL) è strettamente alleata con la CATW. La EWL è la rete dell'associazionismo femminile più rilevante a livello di Unione Europea. Attualmente può contare sul contributo di organizzazioni presenti in 27 Stati membri e in 3 paesi candidati, nonché di una segreteria con sede a Bruxelles che lavora a diretto contatto con la Commissione Europea. Si tratta di un network transnazionale in grado di strutturare attività di pressione e di *advocacy* piuttosto significative secondo quelli che sono gli schemi tipici dei *policy networks* (T. Borzel, 1998) anche in ragione dello *status* consultivo di cui gode presso la stessa Commissione. La EWL ha sicuramente portato avanti in questi anni sulla questione della prostituzione una resistenza ideologica e politica molto forte a riguardo della legalizzazione (della de-criminalizzazione in particolare) attraverso logiche discorsive alimentate da toni "partigiani" di equiparazione con la tratta, ovviamente contrastate dai fautori del *sex work* e in parte criticate anche da alcune espressioni della società civile che fanno riferimento a questo network.

## **2. Sui modelli ideal-tipici: forme della regolazione giuridica della prostituzione**

Storicamente, le politiche a riguardo della compravendita di servizi sessuali a pagamento si sono sviluppate attorno a 4 modelli ideal-tipici distinti, rispettivamente denominati modello proibizionista, modello regolamentarista, modello abolizionista e modello neo-abolizionista (Transcrime, 2005; A. Di Nicola *et al.*, 2006). Tuttavia l'implementazione all'interno dei singoli contesti nazionali di questi modelli risulta da sempre difforme e ibrida, talvolta di rottura rispetto ai vincoli di *policy legacy*, a causa dei numerosi interventi da parte del legislatore nel corso del tempo e dello scostamento sempre più significativo e spesso contraddittorio dagli approcci tradizionali.

Sinteticamente le caratteristiche fondamentali dei modelli di *policies* tradizionali adottati in materia di prostituzione possono essere riassunte nel seguente modo:



a) *abolizionismo*: le prostituzioni *indoor* e *outdoor* non sono né proibite né regolamentate. In pratica lo Stato, perseguendo idealmente un obiettivo di abolizione della prostituzione, tollera il semplice esercizio e non interviene quando le attività di scambio interessano adulti consenzienti e non si rinven-  
gono situazioni di sfruttamento;

b) *neo abolizionismo*<sup>2</sup>: è uno sviluppo del precedente modello riconducibile alla Convenzione del 1949 delle Nazioni Unite. In questo caso la prostituzione *outdoor* non è né proibita né regolamentata, mentre quella *indoor* è proibita solo nelle case di tolleranza;

c) *proibizionismo*: le prostituzioni *indoor* e *outdoor* sono vietate. Le parti coinvolte nello scambio di attività sessuali e denaro sono perseguibili penalmente. Più frequentemente laddove questo modello ha trovato applicazione è stata penalizzata la prostituta, in una casistica meno consistente anche i clienti;

d) *regolamentarismo*: le prostituzioni *indoor* e *outdoor* sono regolamentate dallo Stato e perciò legali se esercitate secondo le norme. In molti casi le prostitute sono tenute a registrarsi o devono sottoporsi a controlli medici, in altri casi la prostituzione è riconosciuta come attività dalla quale derivano obblighi fiscali e assistenziali.

Oggi è possibile aggiungere alla classificazione tradizionale una serie di varianti essenzialmente funzionali a mantenere intatto nel tempo il vincolo delle prescrizioni contenute nelle logiche regolative originarie. Si tratta di declinazioni o di riformulazioni in forma più o meno estensiva o restrittiva dei modelli originari ideal-tipizzati, che a fronte dell'eterogeneità degli stessi processi regolativi, si muovono incrementalmente nella direzione del neo-regolamentarismo, del neo-proibizionismo e della de-criminalizzazione della prostituzione.

## 2.1. Lo stato dell'arte: verso un'analisi *multi-frames oriented*

La letteratura sulla prostituzione, intesa come il lavoro di una prostituta – ovvero di colei che intrattiene una relazione sessuale con qualcuno per denaro<sup>3</sup> –, si caratterizza sul piano internazionale per la presenza di un numero davvero cospicuo di studi e ricerche di carattere multi-disciplinare assai interessanti (N. Peršak, G. Vermeulen, 2014).

<sup>2</sup> Da distinguersi dal modello del *client only criminalisation* altrimenti denominato neo-proibizionismo.

<sup>3</sup> Il *Cambridge Online Dictionary* definisce la prostituzione come «the work of a prostitute» e una prostituta come «a person who has sex with someone for money». Diversamente l'*Oxford Online Dictionary* qualifica la prostituzione come «the unworthy or corrupt use of one's talents for personal or financial gain».

Unitamente a questa produzione scientifica ricca e importante, si affiancano però numerosi altri lavori nei quali la componente normativa può rappresentare talvolta un limite all'originalità e al fattivo contributo all'avanzamento delle conoscenze. Si tratta di proposte anche importanti, contrassegnate da ottime capacità di organizzazione dei contenuti, nelle quali però traspare l'esigenza di ricondurre il discorso all'interno di *logiche* argomentative che non sempre risultano adeguate a cogliere la complessità delle narrazioni proposte anche in direzione di un dibattito "più autentico" sulle nuove possibili direttrici o soluzioni politiche in materia.

Questo passaggio è possibile a condizione che si producano ricerche orientate in direzioni trasversali rispetto ai tanti campi del sapere a diverso titolo implicati nell'analisi sulla prostituzione. Sono evidenti, infatti, oggi i benefici che possono derivare dall'adozione di un approccio multidisciplinare e dallo sviluppo di evidenze empiriche sui diversi segmenti della prostituzione idonee a dare conto della complessità e dei contesti sociali entro i quali essa si sviluppa, così da poter ipotizzare risposte in termini di *policy* e *law making* più aderenti ai bisogni delle persone e più rispondenti alla pluralità delle situazioni che concorrono alla costruzione di questo fenomeno sociale.

Come molta letteratura in materia ha segnalato, un apporto significativo alla riflessione e alla ricerca arriva da quei contributi che cercano di mettere in discussione molte delle rappresentazioni con cui viene costruito sul piano pubblico il discorso sulla prostituzione (J. Kantola, J. Squires, 2004; J. Outshoorn, 2005; B. Brooks-Gordon, 2006; J. Outshoorn, 2012). Si tratta di una metodologia che permette di dare conto in modo più aderente al dato di realtà circa l'in/adeguatezza della risposta con cui le politiche pubbliche intervengono in questo ambito, al di là di ogni moralismo, archetipo e/o confusione/sovrapposizione con altre situazioni, quali ad esempio quelle riconducibili al grave sfruttamento sessuale e alla tratta che invece richiedono di essere affrontate con altri strumenti, proprio per oltrepassare ogni sovrapposizione e di contro dicotomia tra le situazioni considerabili *forced/exploitative* e quelle *free/agentive* ampiamente presente nel discorso su prostituzione e *sex work* (K. Abramson, 2003).

La retorica anti-prostituzione che connota molti lavori è infatti verosimilmente imputabile proprio alla scarsa osservazione sul piano empirico di questo fenomeno e all'esigenza di ricondurlo a logiche argomentative definite da adesioni ideologiche e visioni unilaterali che limitano la capacità di collocare la prostituzione nei reali rapporti economici, sociali e culturali entro i quali invece va iscritta.

È indubbio che oggi, anche in considerazione del riproporsi sul piano culturale di tentativi di controllo della sessualità femminile condotti attra-



verso la ri-attualizzazione di discorsi e modelli relazionali tendenzialmente sessuofobici, soprattutto la prostituzione di strada, anzitutto per la sua visibilità, sia percepita e narrata come un fattore fortemente destrutturante le comunità interessate e una minaccia per gli spazi ove è presente. In questa lettura perciò, la prostituzione è un problema di ordine sociale che rinvia al tema della sicurezza e a logiche di stigmatizzazione e criminalizzazione riconducibili alla retorica donna per bene/donna di facili costumi (J. Phoenix, S. Oerton, 2005). È all'interno di questo scenario che si rinvencono alcuni dei linguaggi moralistici utilizzati nella costruzione del discorso proibizionista. Si tratta di un *frame* che nell'evocare questioni estremamente rilevanti sul piano dei diritti umani, quali la violenza e la connotazione di genere dello sfruttamento sessuale, la stessa tematica della tratta e con essa quella dell'immigrazione, va nella direzione del guardare alla prostituzione – molto spesso limitando l'angolo di osservazione al segmento femminile senza cogliere l'eterogeneità di questo mondo nonché utilizzando la vittimizzazione in senso ampio con un richiamo a condizioni di vulnerabilità diffuse spesso descritte in modo avulso da ogni considerazione sulle matrici e le cause che concorrono a crearle e a riprodurle, così da giustificare il richiamo, quasi obbligatorio, alle nuove forme di grave asservimento e conseguentemente alla soluzione punitiva e alla funzione ineludibile della norma penale nel controllo della prostituzione.

Questa visione si contrappone a quella moralistica per la quale l'oppressione sessuale che le donne coinvolte nella prostituzione vivrebbero fa sì che il comperare servizi sessuali sarebbe di per sé sbagliato poiché nessuna donna potrebbe liberamente decidere di intraprendere un lavoro intrinsecamente dannoso e pericoloso, se non per ragioni di mancanza di alternative percorribili. Da ciò l'enfasi sulla vittimizzazione e la preferenza per espressioni quali "donne prostitute" piuttosto che prostitute proprio per dare evidenza alla non volontarietà della scelta (J. Outshoorn, 2005; N. Peršak, 2013) e al carattere traumatico dell'esperienza vissuta dalle donne coinvolte nella prostituzione.

Questo orientamento tende anche a proporre un giudizio morale nei confronti della sessualità maschile che viene considerata come potenzialmente pericolosa, predatoria e violenta nei confronti delle donne in tutti i casi in cui l'uomo paghi un servizio sessuale (J. Outshoorn, 2005; R. Weitzer, 2010). È questo il *frame* dal quale discende l'attuale dibattito sulla criminalizzazione "maschile" (K. Barry, 1979, 1995; J. Outshoorn, 2005; C. Simmons, P. Lehmann, S. Collier-Tenison, 2008).

Di contro a queste visioni vi sono le posizioni *pro-rights/sex work* per le quali sostanzialmente la prostituzione in sé non è un problema, ma lo sono piuttosto le condizioni entro le quali le donne che vendono servizi sessuali a

pagamento si trovano a lavorare (T. Sanders, 2004; R. Campbell, M. O'Neill, 2006). Nel quadro di questo approccio la mancanza di riconoscimento dell'esercizio della prostituzione come modalità legittima di guadagnare del denaro a fronte delle crescenti difficoltà che a livello globale le donne incontrano sul piano economico è considerata la ragione principale della stigmatizzazione sociale e della denigrazione che le lavoratrici del sesso vivono quotidianamente (P. Saunders, 2005, E. Rosen, S. A. Venkatesh, 2008). In questo *frame*, la rappresentazione della prostituzione offerta nella letteratura è chiaramente quella della libera scelta e il consenso fa sì che lo scambio sessuale commerciale sia moralmente difendibile potendo rappresentare una possibile strategia di sopravvivenza o di avanzamento in termini standard di vita (C. Fabre, 2006).

### 3. La domanda di prostituzione tra crisi e cambiamenti

Senza arrivare a manifestazioni "estreme" del dominio uomo su donna, è indubbio che attualmente per le donne, *in primis* per le migranti, lo sfruttamento sessuale (A. Gallagher, 2001, 2006), in forme spesso violente e fraudolente, rappresenta uno scenario esistenziale possibile, magari temporalmente limitato, ma capillarmente presente a livello internazionale e in Europa, e decisamente prevalente rispetto agli altri ambiti in cui si annidano condizioni di assoggettamento (UNODC, 2016). Si tratta di situazioni contrassegnate da una grande fluidità di *status* e di mobilità, al cui interno convivono condizioni di abuso di posizioni di vulnerabilità implicanti livelli di controllo molto deboli con pesanti condizioni di sfruttamento.

L'osservazione dei diversi mondi che caratterizzano lo scambio sessuale di tipo commerciale rende però evidente l'assoluta compatibilità, pur in presenza di livelli di conflittualità o di integrazione differenti, delle situazioni di libero esercizio della prostituzione rispetto alle diverse modalità che può assumere lo sfruttamento, fino alla tratta, anche nei paesi più significativamente interessati da questi fenomeni. Questa condizione, stando alle ricerche effettuate e alla luce dei dati raccolti, sarebbe appurata in contesti ove vigono modelli organizzativi e regolativi della prostituzione assai diversi, riconducibili a *frame interpretativi* e *prescrittivi* plurali che sottendono identità di vedute e preferenze dei decisori assai diverse circa la rilevanza sociale di questo fenomeno e il tipo di strumenti idonei ad affrontarlo. Tale schema sembra essere replicabile peraltro anche nella dimensione della *governance* locale.

È indubbio che lo sviluppo del *sex business* si inserisce in uno scenario di forte commistione fra mercato e vita intima che, se da un lato può essere letto come una delle possibili traduzioni dell'essere maschi, dall'altro è an-

che una delle possibili risposte alla libertà femminile (E. Bernstein, 2009; G. Sereghutti, 2013), oltre che l'esito indiscutibile di movimenti migratori femminili spesso privi di margini di collocazione in segmenti altri del mercato del lavoro e soprattutto, anche quando possibili, poco vantaggiosi sul piano economico e conseguentemente poco attraenti.

La crescita della domanda di prostituzione, come indicano numerosi contributi analitici in tema, non è riducibile al mero bisogno maschile di sviluppare relazioni sessuali definite esplicitamente in termini di potere e mediate dall'uso del denaro quale mezzo per accedere di "diritto" e di fatto ad un corpo, ma rimanda a fenomeni sociali ben più complessi a monte dei quali è necessario considerare lo smarcamento culturale dell'attività sessuale dalla dimensione affettivo/amorosa e perciò anche da forme di "impegno" esistenziale sempre più difficili non solo da rispettare ma anche da immaginare e costruire (G. Sereghutti, 2013).

### 3.1. Sulla vulnerabilità e dintorni

Proprio per tentare di intervenire con modalità efficaci sulle situazioni di sfruttamento vissute da migliaia di donne e di giovani coinvolte nella prostituzione forzata (e violenta), non solo di strada ma anche *indoor*, l'analisi e la riflessione sulle ricadute e sull'efficacia delle politiche adottate in materia diventano un passaggio fondamentale per la messa a punto di sistemi di intervento che, anche alla luce delle diverse prassi sperimentate nei singoli territori, possano effettivamente risultare di sostegno alle persone che operano nella prostituzione rispetto alla protezione e promozione dei loro diritti e della loro sicurezza e al contrasto delle situazioni di grave sfruttamento.

Tale discorso appare oggi ancor più significativo se si considerano le tendenze che esprime il nuovo umanesimo nel sostenere con toni che ad alcuni autori sembrano essere da crociata la criminalizzazione del cliente e la repressione della prostituzione *tout court*, facendo leva dal punto di vista argomentativo sull'esistenza di situazioni di asservimento che si confonderebbero con la prostituzione auto-determinata annullando così la possibilità di indentificarla correttamente, rispetto all'acquisto di servizi sessuali e anche in relazione all'operatività degli stessi sistemi di intervento (D. T. Meyers, 2014; P. Kotiswaran, 2014; R. Andrijasevic, N. Mai, 2016).

La prevalenza dello sfruttamento sessuale nel *trafficking* a livello europeo trova da sempre conferma in numerosi documenti della Commissione Europea (EU Commission, 2016a, 2016b) che sulla dimensione di genere della tratta in relazione agli ambiti dello sfruttamento e alla modalità di costruzione delle situazioni di assoggettamento sta ponendo molta attenzione. Si tratta di dinamiche che trovano conferma nei dati di EUROSTAT (2014, 2016), nei

Rapporti dell'UNODC (2015, 2016) e di EUROPOL (2014) ma anche in numerosi documenti prodotti da realtà dell'associazionismo non governativo, a dimostrazione del fatto che l'impoverimento di interi settori sociali causato prima dalla liberalizzazione economica e dalla caduta dei regimi su base socialista e oggi dalla crisi economica e occupazionale nonché dalle guerre nell'area medio-orientale in modo particolare, ha di fatto moltiplicato esponenzialmente le condizioni di vulnerabilità individuali e sociali e alimentato i mercati dello sfruttamento (Commissione delle Comunità Europee, 2008, 2012; UNODC, 2016).

### 3.2. Vulnerabilità e vittimizzazione nella costruzione del discorso pubblico sulla prostituzione

La mancanza di margini di scelta legata a condizionamento importanti dettati da situazioni di bisogno che caratterizzano la vita di tanti individui determina, dunque, un'esposizione importante al rischio di grave sfruttamento in diversi ambiti.

Tale circostanza è ampiamente riconosciuta nella letteratura, così come sono numerosi gli studi che nel rappresentare le diverse configurazioni di *policy*, riconoscono l'esistenza di risposte di tipo adattivo da parte di chi gestisce a diversi livelli lo sfruttamento. Si tratta di meccanismi che nel tempo hanno portato ad un progressivo affermarsi di situazioni di legalità violata e hanno reso evidente l'incapacità degli apparati statali di assicurare un'efficace applicazione dei meccanismi di *enforcement* rendendo così numerose pratiche illegali o comunque di confine socialmente tollerate e individualmente convenienti (A. Vannucci, 2010). In altre parole, quando si parla di vulnerabilità con riferimento alle persone che si vendono nel *sex business*, va tenuto conto che questa condizione non è automaticamente imputabile a dinamiche intrinseche a questo mercato, bensì alle possibilità reali che i soggetti coinvolti hanno di gestire in modo non condizionato da situazioni di sfruttamento e di stigmatizzazione il loro lavoro e di migrare legalmente. Tali circostanze, che sembrano oggi essere in buona misura anticipate nelle rappresentazioni che gli stessi migranti fanno del proprio progetto migratorio, divengono una sorta di "passaggio" obbligato per molti stranieri – donne soprattutto – che spesso in mancanza di alternative – o in presenza di situazioni di coercizione – si trovano a lavorare nell'industria del sesso, talvolta con una scarsa consapevolezza di che cosa ciò significhi e comporti nei paesi di destinazione (C. Bezzi "Bezzicante", 2014)<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Già nel 2010 la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati valutava il giro d'affari della prostituzione in Italia in 5 miliardi di euro.

È indubbio che siamo di fronte ad un fenomeno assai articolato che investe direttamente l'incapacità degli attuali processi di sviluppo di creare reali opportunità di reddito, anche attraverso meccanismi redistributivi della ricchezza che permettano di dare effettività ai diritti economici e sociali collegati al welfare, riconosciuti nello stesso diritto internazionale dei diritti umani (ILO, 2014). Interessante è in questo senso l'ipotesi proposta da Mattson (2016) circa le possibili relazioni esistenti proprio tra modelli di *welfare* (G. Esping-Andersen, 1990a, 1990b) e orientamenti di *policy* in materia di prostituzione, poiché queste ultime rifletterebero concezioni diverse dell'idea di protezione offerta alle comunità a riguardo della vulnerabilità.

Le riforme in materia di governo del fenomeno della prostituzione che si delineano nello scenario europeo dopo il 2000 inaugurano una nuova stagione, perché per la prima volta, nel riprodurre la dicotomia esistente circa la rappresentazione della prostituta come donna immorale/criminale o alternativamente come soggetto vittimizzato/trafficato, vengono meno quelle condizioni intermedie che hanno sempre reso difficile, da un lato, la protezione dei diritti di queste persone (EU Commission, 2013), dall'altro, l'estensione della cittadinanza stessa che comunque ancora oggi richiede per poter essere concessa – fuori dalle ipotesi della de-criminalizzazione o di alcune soluzioni regolamentariste – l'applicazione di misure di carattere umanitario sul piano del soggiorno legale e di carattere assistenzialistico rispetto al percorso di reintegrazione sociale.

In questo scenario si assiste sempre più frequentemente a rappresentazioni spesso distorte sul piano informativo e mediatico della tratta e delle sue "vittime ideali" (G. Sivini, 2000; E. Abbatecola, S. Benasso, C. Pidello, 2010, R. Andrijasevic, N. Mai, 2016), sebbene siano numerose le ricerche che tentano di dare voce e di analizzare sul piano politico il protagonismo dei migranti in diversi ambiti e contesti e che possono aver parzialmente "ispirato" l'adozione di nuovi strumenti, talvolta determinando in alcuni paesi delle vere e proprie rotture rispetto ai precedenti assetti (J. O'Connell Davidson, 2001; G. Signorino, P. Saitta, M. Centorrino, 2009).

Costituisce un dato politico acquisito il riconoscimento sul piano internazionale del *trafficking* come di un crimine rispetto al quale tutti gli Stati sono tenuti alla massima mobilitazione grazie all'adozione dal parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del *Protocollo alla Convenzione internazionale sul crimine transnazionale organizzato relativo per prevenire, punire e sopprimere la tratta di persone in particolare di donne e bambini*<sup>5</sup> e agli ob-

<sup>5</sup> Adottato dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000, entrato in vigore il 25 dicembre 2003.

blighi di criminalizzazione che da questo derivano in capo agli Stati parte, riprodotti in modo meno generalistico a livello europeo dalla *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*<sup>6</sup> e, per quanto concerne l'Unione Europea oggi, dalla *Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI*.

Operando delle generalizzazioni si può dire che il continente europeo sia di fatto oggi racchiuso in due macro aree, rispettivamente quella occidentale, che ha funzionato in questi anni essenzialmente da bacino di destinazione, e quella centrale e orientale da cui partono o transitano ogni anno migliaia di individui con modalità e mezzi, intenti e scopi spesso così incerti e confusi da rendere talvolta difficile comprendere dove la volontarietà lascia la strada al ricatto, all'inganno, alla violenza, al *trafficking* vero e proprio rendendo opachi e confusi anche i ruoli di "vittima" e "carnefice", non sempre così automaticamente evidenti. A questi oggi vanno ovviamente sommati i movimenti dalla sponda Sud del Mediterraneo, soprattutto di donne nigeriane potenzialmente vittime di grave sfruttamento in Italia oltre che di gravi violenze fisiche e sessuali durante le fasi del viaggio per arrivare in Europa (P. Degani, 2017).

Che esista un qualche rapporto di causalità tra modalità e livelli di sviluppo del *sex business* e le politiche in materia di prostituzione è largamente ipotizzabile. Tuttavia, la difficoltà a offrire un qualche dato certo sul ruolo che gli orientamenti legislativi e politici sulla prostituzione sono in grado di determinare è da mettersi in relazione a molti fattori, non da ultimo gli scostamenti rispetto ai modelli normativi delle politiche realizzate in termini di *policy legacy*, non solo a livello locale, ma anche statale in ambiti che di fatto risultano essere determinanti quando si considerano i fenomeni prostituzionali nella loro generalità, come possono essere le *policies* in materia di immigrazione e ordine pubblico o quelle sanitarie o ancora quelle sull'uso delle sostanze stupefacenti o alcune misure di carattere assistenziale.

#### **4. I modelli di politica del diritto sulla prostituzione nelle esperienze più recenti**

Dal 1999 la Svezia, coerentemente con il *political discourse* formulato dal femminismo abolizionista, punisce l'acquisto di prestazioni sessua-

<sup>6</sup> Adottata a Varsavia il 16 maggio 2005, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.



li dietro compenso considerando la prostituzione una violazione della dignità umana causata dalla domanda maschile. Di conseguenza, chiamando in causa la costruzione del maschile, punisce i clienti (G. Ekberg, 2004) senza sanzionare le persone che si prostituiscono. Per la prima volta nella storia si assiste ad un chiaro spostamento di attenzione sugli uomini che comprano, mentre tradizionalmente tutta la responsabilità e la stigmatizzazione sociale hanno concorso a condannare le lavoratrici del sesso a precarietà, povertà, marginalità, violenza. Questa riforma, che è stata promossa in Europa e nel mondo da varie reti politiche di donne, come la stessa EWL, è oggi riproposta in altri paesi europei, quali la Norvegia e l'Islanda dal 2009, la Francia dal 2016 e l'Irlanda del Nord dal febbraio del 2017. In Finlandia e in Gran Bretagna, invece, la legislazione vigente prevede la possibilità di sanzionare penalmente il sesso commerciale limitatamente a quelle situazioni che coinvolgono vittime di tratta o comunque persone in condizioni di sfruttamento sessuale. Di contro a questo tipo di orientamento, in altri paesi il cliente è visto invece come consumatore. È il caso della Danimarca, dove la prostituzione individuale è legalizzata dal 1999, dell'Olanda dal 2000 e della Germania dal 2002. Altre forme di regolamentarismo di tipo più tradizionale sono attualmente presenti in Grecia, Austria e Belgio. Gli altri paesi europei si collocano all'interno di scenari di *policy* per lo più di orientamento neoabolizionista come l'Italia (F. Carchedi, V. Tola, 2008) o proibizionista, prevalentemente nell'area dell'Est Europa.

In tutti questi paesi, anche in quelli in cui le modifiche legislative possono segnalare un processo di *policy change* importante, il dibattito rimane comunque aperto.

Negli ultimi anni, la comunità internazionale ha iniziato a considerare con attenzione anche il modello della de-criminalizzazione introdotto dalla Nuova Zelanda ove la prostituzione è considerata un'attività lavorativa a tutti gli effetti (G. Abel, L. Fitzgerald, C. Brunton, 2009). Ciò anche in ragione del fatto che la prostituzione si configura oggi come una *issue* inserita all'interno di un'agenda di ricerca e di lavoro politico delle organizzazioni internazionali a carattere inter-governativo sulle *global policies* che ha portato in questi anni ad importanti iniziative non riducibili al mero coordinamento delle politiche nazionali, ma piuttosto al delinearsi di evidenti intenti *problem solving* in materia (A. Pontera, 2010).

La legge neozelandese, nell'assumere l'impossibilità di difendere le persone che si prostituiscono senza una loro diretta partecipazione alle decisioni, riconosce un ruolo decisionale centrale all'organizzazione rappresentativa delle *sex workers*, il *New Zealand Prostitutes Collective*, istituita nel 1987, che "sovrintende" all'implementazione di questa *policy* dando voce alle *sex*

*workers*. Lo Stato promuove in parallelo progetti di lotta alla violenza, contro la prostituzione forzata e quella minorile anche attraverso interventi *ad hoc* di prevenzione sanitaria, di mediazione dei conflitti e di uscita dalla prostituzione stessa per chi lo desidera.

A conferma della rilevanza del tema, ma anche del disorientamento complessivo che si registra a livello istituzionale, in Italia, negli ultimi decenni, sono stati presentati numerosi disegni di legge che a diverso titolo riguardano la prostituzione<sup>7</sup>. Un dato questo che da un lato suffraga l'iscrizione nell'agenda politica della riforma della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dall'altro evidenzia la difficoltà a sviluppare interazioni funzionali ad un superamento delle attuali prescrizioni, ancora fortemente appoggiate dal mondo cattolico.

Il caso italiano è esemplificativo anche per l'utilizzo da parte di alcune municipalità, già dal 1998, dello strumento delle ordinanze sindacali per contrastare la prostituzione nelle aree pubbliche e rispondere così al disagio e alle crescenti proteste dei cittadini (Cittalia, Fondazione Anci Ricerche, 2009)<sup>8</sup>. Attraverso questi dispositivi, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, molte amministrazioni locali sono intervenute in misura così significativa nella gestione della prostituzione da introdurre di fatto un sistema di regole spesso contrastante o comunque parallelo e incoerente con quelli che dovrebbero essere i corretti criteri di implementazione dei dispositivi previsti dalla legislazione vigente a livello nazionale.

#### 4.1. Politiche in materia di prostituzione e sovrapposizioni con il grave sfruttamento

Proprio in considerazione della molteplicità delle iniziative intraprese a livello nazionale, della pluralità di soluzioni rinvenibili nella *governance* locale

<sup>7</sup> I provvedimenti presentati più recentemente sono i seguenti disegni di legge: n. S. 2586 *Norme per reprimere lo sfruttamento della prostituzione* (03/11/2016); n. S. 2563 *Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione* (13/10/2016), n. C. 3890 *Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione* (09/06/2016), n. C. 3890 EPUB *Proposta di legge presentata il 9 giugno 2016 – C. 3890 Modifica all'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione* (09/06/2016). On line alla pagina web: <http://parlamento17.openpolis.it/search/results/prostituzione/page/1>.

<sup>8</sup> La Corte costituzionale, con sentenza n. 115/2011, ha dichiarato incostituzionale l'art. 54, comma 4°, del TUEL e perciò limitato il potere di emanare ordinanze a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana ai casi in cui sussistano presupposti di contingibilità e urgenza, a condizione della temporaneità dei loro effetti e, comunque, nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare.

della prostituzione, del numero di disegni di legge in discussione in molti paesi e delle modificazioni già apportate da numerosi parlamenti alle legislazioni nazionali in materia di esercizio della prostituzione, la necessità di verificare l'esistenza o meno di un modello di intervento in grado di limitare in modo più efficace di altri le situazioni di grave sfruttamento aveva indotto già nel 2005 il Comitato per i diritti delle donne e le pari opportunità del Parlamento Europeo a considerare con attenzione l'impatto nei paesi dell'Unione Europea dei diversi orientamenti legislativi e di *policies* sulla prostituzione. In quell'anno, il 24% dei paesi UE era abolizionista (Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Slovenia, Spagna, Bulgaria), il 32% neo-abolizionista (Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Italia, Lussemburgo), il 16% proibizionista (Irlanda, Lituania, Malta, Svezia, Romania), il 28% regolamentarista (Austria, Germania, Grecia, Lettonia, Paesi Bassi, Regno Unito, Ungheria)<sup>9</sup>.

Il Rapporto di ricerca redatto alla fine dell'indagine realizzata da Transcrime (2005) in tema e presentato alla Commissione per i diritti donne e le pari opportunità dello stesso organismo nell'ottobre del 2005 si poneva come obiettivo principale quello di valutare se e in che misura i diversi modelli di *policy* adottati a livello nazionale in materia di prostituzione potessero condizionare i luoghi dello sfruttamento di donne e minori, concorrere a determinare il livello di violenza sulle vittime di tratta ed eventualmente favorirne la presenza sul piano quantitativo. L'idea era quella di tentare di capire quali potessero essere gli interventi da mettere in campo in materia di prostituzione per arginare le situazioni di assoggettamento.

Dall'osservazione sviluppata a riguardo, in particolare, di un gruppo di paesi (11) rappresentativi dei 4 diversi modelli di *policies* sulla prostituzione che nel momento della rilevazione dei dati presentavano caratteristiche di comparabilità sotto il profilo della normativa in materia di tratta, non è stato possibile ricavare indicazioni certe rispetto ad un eventuale orientamento di tipo regolativo nettamente più efficace degli altri nel ridurre le situazioni di sfruttamento sessuale, sebbene nei paesi proibizionisti possa apparire meno presente, verosimilmente perché più clandestinizzato e meno visibile<sup>10</sup>. Dal punto di vista quantitativo, le nazioni della vecchia Europa sono sembrate essere maggiormente coinvolte nel *trafficking*, ma questo

<sup>9</sup> È interessante notare che precedentemente a questa indagine, nel 1990, la Commissione delle donne del Parlamento Europeo chiedeva agli Stati membri di de-criminalizzare la prostituzione a tutela della salute e della sicurezza delle prostitute, sottolineando che la condizione di semi-illegalità nella quale generalmente operano favorirebbe gli abusi.

<sup>10</sup> Il riferimento è soprattutto alla Svezia e all'applicazione della normativa concernente la punizione del cliente.

dato è ipotizzabile possa essere riconducibile alla capacità dei governi di monitorare il fenomeno della prostituzione e offrire assistenza alle vittime del grave sfruttamento, prerogative sicuramente più sviluppate nei paesi tradizionalmente destinazioni dei migranti e perciò con maggiori controlli di polizia sugli stranieri.

Di pochi anni successivo al lavoro di Transcrime è il Rapporto di Tampep (*European Network for HIV/STI Prevention and Health Promotion among Migrant Sex Workers*) (L. Brussa, 2009) una rete di sostegno alle donne migranti coinvolte nel *sex work* fondata nel 1993, da sempre impegnata sul versante della promozione dei diritti umani delle persone che si prostituiscono. In questa ricerca si mappano le condizioni di lavoro delle persone che si prostituiscono nei paesi dell'UE. Il Rapporto, nell'analizzare i progetti migratori delle persone che offrono servizi sessuali a pagamento, fornisce una panoramica sui flussi degli ingressi degli stranieri in Europa a partire dall'impatto sulla prostituzione migrante dell'allargamento dell'UE. Si tratta di un lavoro focalizzato sull'analisi delle *policy* adottate nei diversi paesi e sulle trasformazioni che la prostituzione migrante ha determinato nel contesto del lavoro sessuale nei paesi dell'Europa centrale e orientale dove i lavoratori del sesso autoctoni formano la maggioranza, e nel Nord, Sud e Ovest delle regioni europee dove invece prevale la prostituzione migrante.

#### 4.2. Oltre la Convenzione del 1949: i limiti dell'esperienza dell'abolizionismo

Nonostante la diversificazione oggi esistente delle *policies* in materia e il loro discostarsi più o meno importante dai modelli ideal-tipici tradizionalmente riconosciuti, non vi è dubbio che il comune denominatore della maggior parte degli interventi adottati a livello nazionale in molti paesi sia identificabile nell'obiettivo di ridurre le manifestazioni visibili della devianza collegata alla prostituzione, della povertà e del disagio sociale presente negli spazi urbani, mentre la criminalizzazione del commercio sessuale resta prerogativa della logica proibizionista. Rileva osservare, però, in questa fase in Europa anche l'attenzione con cui la prostituzione viene monitorata dal punto di vista della movimentazione economica per le potenziali/possibili risorse sul piano previdenziale e fiscale che possono derivare da una tassazione dei proventi collegati all'esercizio del lavoro sessuale (ISTAT, 2014)<sup>11</sup>.

E proprio la crisi del modello abolizionista può offrire la chiave di lettura

<sup>11</sup> Nel 2011 l'inclusione di alcune attività illegali sarebbe quantificabile come valore in 0,8 punti percentuali di Pil. I proventi della prostituzione sarebbero quantificabili in 3,5 miliardi di euro.

più utile per comprendere il dibattito che attualmente sta accompagnando in molti paesi d'Europa la revisione dei sistemi di *policies* in materia di esercizio della prostituzione a seguito del diffondersi della prostituzione migrante e delle dimensioni assunte dalla tratta a scopo di sfruttamento sessuale in molti paesi.

La crisi che oggi questo approccio attraversa nel panorama europeo, e che in qualche modo è alla base degli attuali processi di *policy change*, riveste particolare importanza poiché evidenzia il fallimento delle logiche che a partire dal 1949, anno di adozione della *Convenzione delle NU sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui* (D. Danna, 2004, 2006; A. Di Nicola *et al.*, 2006;), sono state alla base degli interventi realizzati in numerosi Stati e che di fatto si sono rivelati inadeguati, non solo rispetto al venir meno della prostituzione in quanto tale, ma soprattutto relativamente alle situazioni di grave sfruttamento che si sono innestate a seguito soprattutto dei processi migratori nei paesi occidentali (S. Castels, M. J. Miller, 2003).

Questo ovviamente non significa escludere e/o non considerare sul piano politico l'esistenza di una prostituzione libera esercitata da donne autoctone e straniere che auto-imprenditorialmente decidono di offrire servizi sessuali a pagamento e soprattutto significa non ridurre tutta la prostituzione straniera al fenomeno del *trafficking* o farne derivare un'equazione negando la progettualità migratoria autonoma di migliaia di giovani e occultando il fatto che il mercato della prostituzione è spesso l'unica risorsa accessibile a molte migranti, l'unico ambito in cui trovare una risposta ai bisogni e ai desideri di mobilità economica, culturale, sociale e geografica di cui queste persone sono portatrici.

È insomma un ventaglio di condizioni e situazioni umane diverse quello rinvenibile nei sistemi prostituzionali, che da un lato riflette la complessità e il carattere industriale che oggi caratterizza il commercio del sesso, dall'altro mette in luce la centralità dell'esperienza individuale nel *sex business* e la rilevanza che gli orientamenti di *policy* possono avere nell'accentuare o meno quelle condizioni di vulnerabilità (e violenza) che molte persone vivono nella prostituzione anche in relazione alla condizione di irregolarità del soggiorno e di stigma sul piano sociale.

## **5. Diritti umani, prostituzione e tratta nel dibattito internazionale**

Oggi la problematica della prostituzione è iscritta nell'agenda pubblica e istituzionale non solo dei paesi che stanno riformando o da poco hanno ridefinito le norme in materia, ma anche in quella delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, realtà che da anni si caratterizzano per la produzione di atti di natura vincolante, così come di documenti di carattere

più immediatamente operativo e/o di indirizzo politico anche in materia di contrasto alla tratta di esseri umani (P. Degani, 2009).

Procedendo in ordine cronologico, una prima fase di questo impegno istituzionale databile tra il 2006 e il 2007 corrisponde alla pubblicazione di due importanti rapporti, rispettivamente delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa. In entrambi, l'obiettivo è quello di contestualizzare il problema della prostituzione migrante nel quadro dei processi di globalizzazione a partire dalla rilevanza che rivestono le norme in materia di diritti umani nelle situazioni ascrivibili alla tratta alla luce degli obblighi che derivano agli Stati parte dal *Protocollo alla Convenzione internazionale sul crimine transnazionale organizzato per combattere la tratta di persone in modo particolare di donne e minori*<sup>12</sup> e anche dalla *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani*<sup>13</sup>. I due documenti sviluppano una serie di considerazioni che, a partire dalla centralità del discorso sulla promozione e protezione dei diritti umani – delle donne in particolare –, conducono alla costruzione di *policy frameworks* in materia di prostituzione del tutto difformi. Entrambe queste relazioni risentono della presenza nelle arene inter-sovrnazionali di una pluralità di soggetti collettivi in grado di tessere relazioni funzionali a disegnare delle traiettorie di riforma e a modificare lo *status quo* anche in modo importante, comunque al di là dei limiti e dell'influenza che le dinamiche di *policy legacy* possono ovviamente determinare nei processi decisionali.

Il primo di questi documenti, quello delle Nazioni Unite, è un Rapporto presentato dalla relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta elaborato in collaborazione con il relatore speciale sulla vendita dei bambini, la prostituzione minorile, la pornografia minorile presso la Commissione diritti umani (oggi Consiglio diritti umani) sulla relazione esistente tra tratta e domanda di servizi sessuali commerciali implicanti situazioni di sfruttamento nel quadro degli attuali movimenti migratori e più in generale della femminilizzazione delle migrazioni (UN, Commission on Human Rights, 2006). Il Rapporto si basa su un'attività di *fact finding* condotta attraverso la somministrazione di un questionario rivolto a tutti gli Stati membri delle NU, alle organizzazioni inter-governative e ad alcune non governative circa l'esistenza di un collegamento tra domanda di servizi sessuali commerciali, sfruttamento sessuale e tratta, al fine di delineare l'orientamento che gli Stati dovrebbero assumere per scoraggiare la domanda di prostituzione alla luce degli strumenti normativi e di indirizzo politico adottati dalla comunità internazionale.

<sup>12</sup> Adottato dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000. Entrata in vigore il 25 dicembre 2003.

<sup>13</sup> Adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa a Varsavia il 16 maggio 2005. Entrata in vigore il 1° febbraio 2008.



Il presupposto su cui si sviluppano le argomentazioni a sostegno della posizione presentata nel Rapporto rinvia agli obblighi derivanti agli Stati parte dal recepimento del Protocollo delle Nazioni Unite sulla tratta, che non richiede ai governi di abolire tutte le forme possibili di prostituzione, bensì di agire nella direzione dell'abolizione di tutte le forme di prostituzione che possono integrare il crimine di tratta, così come configurato all'art. 3 del Protocollo medesimo, il quale prevede espressamente lo sfruttamento della prostituzione altrui come finalità del *trafficking*.

Il punto cruciale su cui si articola il Rapporto muove dalla constatazione che la prostituzione oggi nel mondo sarebbe in larga misura imputabile alla tratta e per questa ragione integrerebbe gli elementi della nozione di *trafficking in human beings* internazionalmente riconosciuta. Ciò significherebbe, stando all'interpretazione della relatrice speciale, che gli Stati al cui interno vigono sistemi normativi che permettono l'esercizio legale della prostituzione si assumerebbero la difficile responsabilità di garantire che le condizioni in cui si realizzano le attività di compra/vendita dei servizi sessuali dietro corrispettivo in denaro prescindono completamente dai mezzi illeciti elencati al par. a dell'art. 3 del Protocollo delle Nazioni Unite, così da assicurare che la tratta non sia in qualche modo agevolata dalla previsione di misure non idonee a contrastarla.

Il giudizio che la relatrice esprime nei confronti dei paesi le cui *policies* in materia di prostituzione non risultino incidere sulla domanda di sesso commerciale è del tutto negativo, poiché non soddisferebbero gli obblighi previsti dal Protocollo stesso, in particolare le previsioni dell'art. 9 par. 5<sup>14</sup> che detta le regole in materia di prevenzione e che con riferimento alla “domanda” assume particolare rilevanza. In altri termini, questa interpretazione riconosce che la domanda legata al *trafficking* non va intesa solo come domanda di vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale ma piuttosto, in senso più estensivo, come ogni atto che conduce o favorisce lo sviluppo della tratta, laddove “favorire” significherebbe “supportare... o incoraggiare o aiutare la crescita o promuovere la crescita di”. Paradossalmente, si legge nel Rapporto, la domanda di tratta è sostenuta da soggetti che acquistano prodotti e servizi derivanti da situazioni di sfruttamento riconducibili al *trafficking* senza poter esser definiti “trafficienti”, non realizzando alcuna delle condotte specificamente contemplate nella definizione del Protocollo, vale a

<sup>14</sup> 1. Gli Stati Parte stabiliscono politiche globali, programmi o altre misure per a) Prevenire e combattere la tratta di persone; e b) Proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, da una nuova vittimizzazione. (...) 5. Gli Stati Parte adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo (...) per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta.

dire senza aver reclutato, trasportato, trasferito, ospitato o accolto vittime di tratta, ma semplicemente ricevuto merci o servizi realizzati con il lavoro di (possibili/presunte/potenziati/effettive) vittime di tratta.

È in relazione a questo tipo di conclusione che la relatrice sostiene la necessità che gli Stati contrastino la domanda, sostenendo l'esistenza di un obbligo di carattere generale circa lo scoraggiamento della prostituzione. Tale obbligo si ricollegerebbe all'impossibilità o alla non motivazione del cliente (nel Rapporto denominato *prostitute-user*) a distinguere tra prostitute assoggettate alle condizioni poste all'art. 3 del Protocollo e persone – *sex workers* – estranee a dinamiche di sfruttamento e assoggettamento.

In altre parole, se da un lato l'ignoranza del cliente che acquista servizi offerti da soggetti prostituiti a seguito di tratta può essere tale da non permettere di comprendere lo scenario reale entro il quale si sviluppa questo rapporto, dall'altro è evidente per la relatrice che da parte di molti acquirenti di prestazioni sessuali vi può essere consapevolezza circa la possibilità di trovarsi di fronte ad una vittima di tratta. La domanda di servizi sessuali dietro compenso perciò, oltre a costituire un fattore di sostegno della tratta, si svilupperebbe all'interno di contesti economici, sociali, culturali, politici, normativi e istituzionali che, nel perpetuare la discriminazione nei confronti delle donne, agevolerebbero il ricorso alla prostituzione e un generale disinteresse circa le reali dinamiche che governano i mercati del sesso commerciale e lo sfruttamento delle soggettività coinvolte. Perciò, alla luce dell'art. 9 del Protocollo, l'indicazione che emerge da questo Rapporto è quella di un sostegno esplicito alle politiche in materia di prostituzione orientate verso la criminalizzazione del cliente introdotte con il cosiddetto "modello svedese" (M. L. Skilbrei, C. Holmström, 2013).

Una chiave di lettura completamente diversa della relazione intercorrente tra politiche in materia di prostituzione e tratta a scopo di sfruttamento sessuale viene sviluppata in un Rapporto del 2007 presentato dal relatore Leo Platvoet al Comitato per la pari opportunità tra uomini e donne del Consiglio d'Europa sulla prostituzione (COE, Parliamentary Assembly, 2007). Questo documento, il primo in materia dal 1958, riprende il Rapporto della relatrice speciale della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite e tenta di rispondere al problema della prostituzione in relazione al fenomeno della tratta a scopo di sfruttamento sessuale, facendo esplicito riferimento anche in questo caso al paradigma diritti umani quale ambito normativo e valoriale di riferimento, ma sulla base di presupposti logico-argomentativi del tutto diversi rispetto a quelli rinvenibili nel Rapporto presentato da Sigma Huda e alla luce di un esame delle misure adottate nei 47 Stati membri del Consiglio d'Europa in materia di prostituzione. L'idea di fondo che attraversa tutto il documento presentato dal relatore è quella di delineare un *framework* defini-

to dalla centralità del principio del rispetto della dignità della persona e della libertà di scelta e non da esigenze di tipo moralistico. Per andare in questa direzione, la proposta in questo documento è quella di implementare *policies* sulla prostituzione volontaria adulta che non partano da logiche penalizzanti o criminalizzanti le prostitute e realizzino programmi di assistenza entro i quali contemplare anche attività di sostegno per l'abbandono volontario dell'attività di prostituzione.

Gli Stati dovrebbero, in altre parole, evitare l'adozione di ogni genere di provvedimento che accentui l'invisibilità della prostituzione forzata e orientare gli interventi nella direzione dell'*empowerment* dei soggetti che si offrono nel mercato del sesso, dando evidenza ai profili strutturali del fenomeno piuttosto che occultarli, con l'obiettivo di sviluppare iniziative anche di prevenzione rivolte soprattutto alle persone che si trovano nelle condizioni meno favorevoli.

Il Rapporto presenta una panoramica degli scenari di *policies* in Europa e offre una lettura della criticità che i singoli modelli evidenziano. La questione più spinosa riguarda l'emersione di situazioni di grave sfruttamento e tratta in quei paesi che adottano politiche ispirate al modello proibizionista, anche se lo stesso problema può presentarsi in tutte le circostanze in cui vengono adottati provvedimenti che definiscono reato la semplice offerta di servizi sessuali (l'ipotesi può essere anche quella dell'adescamento passivo) e non la compravendita, o anche a seguito delle continue modificazioni che i governi apportano ad altre *policies*, ad esempio quelle in materia di trattamento sanzionatorio dell'immigrato irregolarmente presente nel territorio di un determinato paese o quelle a tutela del "decoro pubblico" e a salvaguardia della sicurezza (T. Pitch, 2013). A questo proposito il Rapporto, nel prendere in esame la prostituzione *outdoor*, evidenzia il carattere "strumentale" di molti dei provvedimenti adottati per "governare" le aree interessate dalla presenza di attività di sesso commerciale e sottolinea il minor "impatto" della prostituzione *indoor* dovuto essenzialmente alla sua diversa visibilità, tanto da essere regolata da quadri normativi e di *policy* decisamente più tolleranti rispetto a quelli di cui si dibatte per le attività di lavoro sessuale su strada.

Il documento del Consiglio d'Europa prende complessivamente le distanze dal Rapporto della relatrice della Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, riconoscendo nel regolamentarismo un tipo di modello entro il quale sembra più agevole la realizzazione di politiche rispettose della dignità delle persone coinvolte. La questione che il Relatore pone con forza è quella di non vittimizzare chi non si avverte vittima e soprattutto di non fare in modo che la scelta di lavorare nei mercati del sesso commerciale sviluppi condizioni di vulnerabilità o accentui la debolezza individuale e sociale dei soggetti coinvolti.

### 5.1. Diritti umani, prostituzione e tratta: il nesso (in)scindibile

Gli altri due documenti di riferimento in tema di prostituzione e orientamenti di *policy* che sono stati ampiamente richiamati nel dibattito interno ai singoli Stati in questi anni sono, rispettivamente, la relazione di Mary Honeyball alla Commissione per i diritti della donna e l'eguaglianza di genere del Parlamento Europeo del febbraio 2014 (PE, 2014)<sup>15</sup> e il Rapporto presentato nel marzo dello stesso anno dal relatore José Mendes Bota al Comitato su eguaglianza e non discriminazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (COE, Parliamentary Assembly, 2014).

Il documento della deputata laburista inglese Mary Honeyball, sulla base del quale il Parlamento Europeo ha approvato con 343 voti favorevoli, 139 contrari e 105 astensioni una risoluzione non vincolante, ha un significato politico molto importante poiché apre importanti spazi di legittimazione agli orientamenti di *policy* che si ispirano all'abolizionismo nella variante del semi-proibizionismo. L'influenza di questo atto sul dibattito in alcuni paesi ha favorito in tempi recenti la svolta in questa direzione di Francia e Irlanda, provocando un acceso dibattito anche nel Regno Unito (J. Kantola, J. Squires, 2004) e spingendo anche Olanda e Germania a rivedere alcuni profili regolativi in senso restrittivo delle proprie normative interne relativamente all'organizzazione del lavoro sessuale.

La reazione all'adozione della Relazione è ovviamente ai contenuti di questo documento da parte del Parlamento Europeo è stata comunque immediata. Tante sono state le espressioni della società civile e i ricercatori da anni impegnati sul versante della promozione dei diritti delle lavoratrici sessuali e su quello dell'analisi del fenomeno della prostituzione che hanno espresso un dissenso preoccupato rispetto all'indicazione che questa presa di posizione esprime<sup>16</sup>. Prioritaria per la Risoluzione in questione è la lotta alla tratta, allo sfruttamento e alla prostituzione anche se auto-determinata in quanto violazioni dei diritti umani che richiedono di essere contrastate con politiche che colpiscano la domanda di sesso commerciale. Secondo la Relazione Honeyball, i dati dimostrerebbero che una percentuale altissima di prostitute ha esperienze collegate alla tratta e che questa condizione deriva da una inadeguata attenzione da parte degli Stati alle dimensioni sociali della povertà. La

<sup>15</sup> La relazione ha ottenuto 14 voti a favore, 2 contrari e 6 astensioni.

<sup>16</sup> In particolare l'*International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe* – ICSRE ha condannato esplicitamente questo orientamento del Comitato del Parlamento Europeo per i Diritti della Donna e la Parità di Genere (FEMM). In merito si veda la lettera sottoscritta da 560 Ngo e 94 accademici, *560 Ngos and 94 Academics ask meps to reject Ms Honeyball's Report*, 18 febbraio 2014, ICRSE Coordinator, Amsterdam, in <http://www.sexworkeurope.org/node/488>.

proposta della deputata Honeyball parte dalla considerazione che la regolarizzazione della prostituzione avrebbe portato in paesi come l'Olanda e la Germania, ove la compra-vendita di prestazioni sessuali a pagamento è gestita legalmente, a situazioni disastrose, tanto da suggerire nella Relazione di considerare l'ipotesi di criminalizzare in tutta Europa l'acquisto di servizi sessuali da persone di età inferiore ai 21 anni. Pur riconoscendo la difficoltà a comparare stime quantitative del fenomeno costruite senza precisi criteri in termini di comparazione tra i paesi, la relatrice è del parere che riconoscere la prostituzione come un'attività lavorativa attraverso la depenalizzazione dello scambio di servizi sessuali commerciali significhi rendere legale lo sfruttamento, ovvero esporre al pericolo di violenza le persone coinvolte e nel contempo promuovere i mercati del sesso commerciale accrescendo di conseguenza il numero di donne e ragazze minorenni vittime di abusi.

Il testo della Honeyball non fa invece menzione delle legislazioni sugli stranieri dei diversi Stati e non suggerisce politiche diversamente inclusive che si occupino della questione. Si tratta di un "vuoto" argomentativo che non può non essere rilevato, considerando il ruolo assolto dalle norme in materia di immigrazione nel determinare gravi situazioni di vulnerabilità nell'esercizio della prostituzione, così come rispetto all'intraprendere percorsi di fuoriuscita in relazione proprio alla condizione di irregolarità a cui sono costrette migliaia di migranti.

Passando ora all'esame del Rapporto presentato nel marzo dello stesso anno da José Mendes Bota al Comitato su eguaglianza e non discriminazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, la prima significativa differenza tra i due documenti è dettata dai toni molto più sfumati e pacati con cui anche in questa Relazione la prospettiva della criminalizzazione dell'acquirente di prestazioni sessuali viene identificata come la più idonea a contrastare il fenomeno della tratta. Il Rapporto, approvato dall'Assemblea Parlamentare, analizza l'impegno politico e il quadro giuridico in materia di prostituzione in Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Svezia con l'obiettivo di chiarire se esista un approccio in termini di *policy* sulla prostituzione che contribuisca a ridurre in maniera efficace la tratta di esseri umani. La mancanza di dati impedirebbe però per molti versi di trarre conclusioni generalmente valide e attendibili sull'efficacia delle politiche messe in campo e le stesse stime risultano in parte contraddittorie. Il *political discourse* con cui in questa Relazione vengono trattate le tematiche della prostituzione, della tratta e della schiavitù moderna in Europa lascia aperta la possibilità per gli Stati di optare per orientamenti di *policy* diversi purché coerenti con gli obblighi assunti dai governi in materia di tutela dei diritti umani e contrasto alla tratta e alle altre gravi forme di sfruttamento.

Proprio con riferimento a questo obiettivo, soprattutto quei contesti nazionali che regolamentano la prostituzione, dovrebbero essere partico-

larmente attenti alle situazioni che possono occultare o agevolare situazioni di assoggettamento. Per questa ragione risulta importante implementare il quadro giuridico di riferimento in modo corretto poiché, laddove ciò non avvenisse, non vi sarebbero garanzie circa il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro delle prostitute e dell'efficacia delle azioni di repressione verso la tratta di esseri umani. A seguito di questa Relazione, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha adottato l'8 aprile 2014 una Risoluzione su prostituzione, tratta e schiavitù moderna in Europa (COE, Parliamentary Assembly, 2014)<sup>17</sup> nella quale, pur riconoscendo le difficoltà ad identificare un approccio legale a riguardo della prostituzione che possa rispondere alle esigenze di tutti gli Stati e che garantisca alle lavoratrici del sesso, nei contesti in cui la prostituzione è legalizzata o tollerata, condizioni di esercizio dignitose e libere da coercizione e sfruttamento, si sottolinea che il modello svedese attraverso la criminalizzazione del cliente risulterebbe il più idoneo al contrasto alle gravi forme di sfruttamento. Nei paesi che invece regolamentano la prostituzione, l'età minima legale per l'esercizio dovrebbe essere portata a 21 anni e i governi dovrebbero impegnarsi per revisione leggi e regolamenti in materia di salute, sicurezza, sicurezza sociale e fiscale, allo scopo di proteggere le/i *sew/workers*, anche sensibilizzando l'opinione pubblica e rafforzando la cooperazione con la società civile. Si tratta perciò di una proposta che pur sviluppando un *frame* argomentativo abbastanza di rottura rispetto agli scenari delineati nella precedente posizione in materia, sembra mantenere comunque un orientamento di apertura verso opzioni plurali.

## 6. Conclusioni

L'esame del dibattito politico attorno ai documenti di carattere istituzionale che in tempi recenti hanno concorso a definire le agende politiche in molti paesi in materia di prostituzione ha messo in evidenza quanto sia radicata e dominante nel discorso pubblico attuale l'idea che le donne nella prostituzione straniera siano soggetti bisognosi di protezione e di tutela – spesso vittimizzati – piuttosto che persone in grado di esprimere percorsi di autonomia e di autodeterminazione nel *sex work* (K. Kempadoo, J. Doezema, 1998).

Sulla base dell'analisi condotta, è evidente che le difficoltà nel trasformare il discorso sull'offerta di servizi sessuali a pagamento in senso più paritario e soprattutto più autonomo rispetto alla pervasività delle rappresentazioni collegate al discorso sulla tratta e sulle nuove forme di schiavitù rinviano ad alcune caratteristiche del contesto politico-istituzionale e alla complessità

<sup>17</sup> Resolution 1983 (2014).



delle questioni politiche che la prostituzione migrante come *issue* specifica sottende ed evoca, indebolendo così le spinte riformatrici in senso altro rispetto al primato che in questa fase gli approcci più legati ad orientamenti vittimizzanti e/o repressivi sono in grado di esprimere.

Tale situazione, peraltro, si dispiega all'interno di contesti politicamente assai diversi anche rispetto agli assetti di welfare. Paradossalmente i paesi che più di altri sono riusciti a far passare il binomio violenza-prostituzione enfatizzando il ruolo del cliente come di un soggetto centrale nella riaffermazione del paradigma patriarcale dominante, sono quelli che dal punto di vista della protezione e promozione dei diritti sociali hanno espresso nei decenni precedenti orientamenti più universalistici e meno conservatori, culturalmente e politicamente.

L'analisi svolta conferma inoltre il ruolo svolto dalle organizzazioni inter-sovrnazionali nell'incrinare la persistente dipendenza in molti paesi di percorsi (*path dependency*) in termini di *policy legacy* non facilmente modificabili per effetto delle sole dinamiche di politica interna. È il caso dell'Italia e dei ripetuti e numerosi tentativi avanzati in tutte le legislature di modificare l'attuale impianto normativo, senza però di fatto arrivare ad una fase decisionale in grado di selezionare un'opzione, tra le tante e diverse oggi presenti nel dibattito politico e istituzionale, non avulsa da condizionamenti più o meno evidenti, determinati dagli orientamenti che altri paesi stanno esprimendo e dalle indicazioni contenute nei documenti di indirizzo politico adottati a livello inter-sopranazionale.

Oggi le norme e le istituzioni internazionali che lavorano sulla tutela dei diritti umani sono le più accreditate rispetto al discorso sulla tratta, e in virtù delle sovrapposizioni con la prostituzione, anche nella costruzione di discorsi che permettano una rappresentazione diversa del fenomeno della prostituzione orientato autenticamente alla promozione della dignità e dell'*empowerment* delle *sex workers*.

È importante ricordare che nel discorso promosso da questi regimi, al campo dei diritti umani appartiene anche la questione dei diritti delle donne, che ovviamente gioca un ruolo fondamentale in questo dibattito. È fondamentale evitare di riprodurre lo scontro fra logiche argomentative che possono entrare anche in conflitto tra loro come si è visto per i *political discourses* prodotti in tema di prostituzione nell'ambito del femminismo radicale piuttosto che in quello liberale (D. P. Forsythe, 2012; C. Montoya, 2013; UN Human Rights Office, 2014).

Solo recentemente sta prendendo piede un filone di ricerca interessato a comprendere le implicazioni sul piano interno delle norme internazionali in materia di diritti umani e a considerare l'utilizzo da parte degli attori statali di questi strumenti, vincolanti e non – anche nell'area dei diritti delle donne

(P. Degani, 2010). È evidente che l'utilizzo degli atti internazionali sui diritti umani da parte di soggetti, quali gruppi e movimenti sociali impegnati nella promozione e protezione dei diritti umani permette loro, soprattutto attraverso lo *status* consultivo, di acquisire visibilità e credibilità nelle arene internazionali così da legittimare la propria posizione anche nelle arene domestiche.

È il caso, con riferimento alla prostituzione, di un recente documento adottato da Amnesty International, *Amnesty International Policy on State Obligations to Respect, Protect and Fulfil the Human Rights of Sex Workers* (AI, 2016), nel quale si riconosce che in un contesto di criminalizzazione dove vigono leggi proibizioniste si produce maggiore negazione dei diritti umani per chi svolge lavoro sessuale. Leggi criminalizzanti come il reato di clandestinità nell'ultimo decennio hanno favorito lo sviluppo di attività illegali e indotto le vittime di violenza e/o sfruttamento a nascondersi. Di conseguenza, secondo Amnesty una persona sfruttata in un sistema depenalizzato avrebbe maggiore facilità a denunciare i soprusi subiti. La proposta, ancora una volta supportata con argomentazioni diverse, mira a favorire l'implementazione di *policies* a sostegno delle persone che lavorano nel sesso commerciale basate sui diritti umani e sul loro *enforcement*. Amnesty, sulla base di questi presupposti, ha elaborato un interessante invito di stampo antiproibizionista orientato alla depenalizzazione della prostituzione e alla promozione dei diritti dei *sex workers*. È noto che la de-criminalizzazione senza una legislazione precisa di riferimento è un processo incompleto. La proposta formulata nella *policy* di Amnesty va nella direzione di riconoscere che il modello legislativo da adottare deve essere trovato all'interno delle agende istituzionali dei diversi paesi nella consapevolezza che la de-criminalizzazione come visione dello scambio sessuale su base commerciale senza una base giuridica precisa di riferimento è un processo incompleto.

Il dibattito in merito è perciò davvero del tutto aperto, anche se è innegabile che molto spesso, anche in Italia, atteggiamenti moralistici e argomentazioni di carattere marcatamente securitario sembrano mettere in secondo piano la centralità che i diritti umani rivestono rispetto al promuovere autenticamente la condizione delle persone che si trovano a vivere condizioni più o meno autenticamente auto-determinate nei mercati della prostituzione al cui interno notoriamente sono davvero tante le persone con gravi vulnerabilità rispetto alle quali sarebbe indispensabile lavorare per una tutela e promozione genuine dei loro diritti.

### Riferimenti bibliografici

ABBATECOLA Emanuela, BENASSO Sebastiano, PIDELLO Cristina (2010), *Sex markets and trafficking in the globalization era*, Report Progetto ETTS-DCI-

- NSAED/2010/234-237, in [http://www.etts.eu/wp-content/uploads/2015/02/Report\\_ETTS\\_It.pdf](http://www.etts.eu/wp-content/uploads/2015/02/Report_ETTS_It.pdf).
- ABEL Gillian M., FITZGERALD Lisa J., BRUNTON Cheryl (2009), *The impact of decriminalisation on the number of sex workers in New Zealand*, in "Journal of Social Policy", 38, 3, pp. 515-31.
- ABRAMSON Kara (2003), *Beyond consent, toward safeguarding human rights: Implementing the United Nations Trafficking Protocol*, in "Harvard International Law Journal", 44, 2, pp. 473-502.
- AGUSTÍN Laura Maria (2007), *Sex at the margins. Migration, labour markets and the rescue industry*, Zed Books, London.
- AGUSTÍN Lise Rolandsen (2013), *Gender equality, intersectionality, and diversity in Europe*, Palgrave Macmillan, New York.
- AMNESTY INTERNATIONAL (AI) (2016), *Amnesty International policy on state obligations to respect, protect and fulfil the human rights of sex workers*, 26 May 2016, Index number: POL 30/4062/2016, in <https://www.amnesty.org/en/documents/pol30/4062/2016/en/>.
- ANDRIJASEVIC Rutvica, MAI Nicola (2016), *Editorial: Trafficking (in) representations: Understanding the recurring appeal of victimhood and slavery in neoliberal times*, in "Anti-Trafficking Review", 7, pp. 1-10, in <http://www.antitraffickingreview.org>.
- BALDWIN-EDWARDS Martin (2002), *Semi reluctant hosts. Southern Europe's ambivalent response to immigration*, in "Studi Emigrazione/Migration Studies", 39, 145, pp. 27-47.
- BALDWIN-EDWARDS Martin, SCHAIN Martin, a cura di (1994), *The politics of immigration in Western Europe*, Frank Cass, London.
- BARRY Kathleen (1979), *Female sexual slavery*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (NJ).
- BARRY Kathleen (1995), *The prostitution of sexuality*, New York University Press, New York.
- BERNSTEIN Elizabeth (2009), *Temporanemante tua. Intimità, autenticità e commercio del sesso*, Odoja, Bologna.
- BEZZI Claudio "Bezzicante" (2014), *Prostituzione, l'ipocrisia che alimenta il business*, in "Hic Rhodus. Rivista di argomenti e logica civile", in <https://ilsaltodirotti.com/2014/07/28/prostituzione-ipocrisia-che-alimenta-il-business/>.
- BORZEL Tanja (1998), *Organizing Babylon: On the different conception of policy networks*, in "Public Administration", 72, 2, pp. 253-73.
- BROOKS-GORDON Belinda (2006), *The price of sex: Prostitution, policy and society*, Willan Publishing, Cullompton.
- BRUSSA Lucia, a cura di (2009), *Sex work in Europe A mapping of the prostitution scene in 25 European countries*, TAMPEP International Foundation, in <http://tampep.eu/documents/TAMPEP%202009%20European%20Mapping%20Report.pdf>.
- CAMPBELL Rosie, O'NEILL Maggie, a cura di (2006), *Sex work now*, Willan Publishing, Cullompton.
- CAPANO Gilberto (1995), *Il policy change: tra politica delle idee e politica degli interessi*, in "Teoria Politica", 1, pp. 133-65.
- CARCHEDI Francesco, TOLA Vittoria (2008), *All'aperto e al chiuso. Prostituzione e tratta: i nuovi dati del fenomeno, i servizi sociali, le normative di riferimento*, Ediesse, Roma.

- CASTLES Stephen, MILLER Mark J. (2003), *The age of migration. International population movements in the modern world*, Palgrave, New York.
- CITTALIA, FONDAZIONE ANCI RICERCHE (2009), *Oltre le ordinanze. i sindaci e la sicurezza urbana*, in [http://www.cittalia.it/images/file/Indagine\\_Oltre%20le%20ordinanze.pdf](http://www.cittalia.it/images/file/Indagine_Oltre%20le%20ordinanze.pdf).
- COALITION AGAINST TRAFFICKING IN WOMEN (CATW) (2009), *An introduction to CATW*, Retrieved June 15, in <http://www.catwinternational.org/about/index.php>.
- COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE (2008), *Documento di lavoro della Commissione Valutazione e monitoraggio dell'attuazione del Piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani*, in [http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/b51274c5b8b9c213c12574eb005e557e/\\$FILE/COM2008\\_0657\\_IT.pdf](http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/b51274c5b8b9c213c12574eb005e557e/$FILE/COM2008_0657_IT.pdf).
- COMMISSIONE EUROPEA (2008), *Valutazione e monitoraggio dell'attuazione del Piano Ue sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani*, Documento di lavoro della Commissione, Bruxelles, Com 657 Definitivo, 17/10/2008, in [http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/b51274c5b8b9c213c12574eb005e557e/\\$FILE/14602-08\\_IT.PDF](http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/b02bc7eed0eda6e2c12576ab0041cf0c/b51274c5b8b9c213c12574eb005e557e/$FILE/14602-08_IT.PDF).
- COMMISSIONE EUROPEA (2012), *Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016)* COM/2012/0286final, in <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52012DC0286&from=it>.
- COMMISSIONE EUROPEA (2016), *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani a norma dell'articolo 20 della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*, Bruxelles, 19.5.2016 COM(2016) 267 final, in [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings/docs/commission\\_report\\_on\\_the\\_progress\\_made\\_in\\_the\\_fight\\_against\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_2016\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings/docs/commission_report_on_the_progress_made_in_the_fight_against_trafficking_in_human_beings_2016_en.pdf).
- CORSO Carla, TRIFIRÒ Anna (2003), *E siamo partite! Migrazione, tratta e prostituzione straniera in Italia*, Giunti, Firenze.
- COUNCIL OF EUROPE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY (2007), Rapporteur Mr Leo Platvoet, *Prostitution – Which stance to take?*, Report on Equal Opportunities for women and Men, doc. 11352, 9 luglio 2007, in <http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11596&lang=en>.
- COUNCIL OF EUROPE, PARLIAMENTARY ASSEMBLY (2014), Rapporteur Mr José Mendes Bota, *Prostitution, trafficking and modern slavery in Europe*, Report on Committee on Equality and Non-Discrimination, doc.13446, 20 marzo 2014, in <http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=20559&lang=en>.
- DANNA Daniela (2004), *Che cos'è la prostituzione: le quattro visioni del commercio del sesso*, Asterios, Trieste.
- DANNA Daniela (2006), *Prostituzione e vita pubblica in quattro capitali europee*, Carocci, Roma.
- DEGANI Paola (2009), *Confini controversi: riflessioni a margine del dibattito odierno su lotta alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, politiche pubbliche in materia di*

- prostituzione e diritti umani nello scenario europeo*, in “Pace Diritti Umani-Peace Human rights”, 1, pp. 63-96.
- DEGANI Paola (2010), *Condizione femminile e Nazioni Unite. Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, Cleup, Padova.
- DEGANI Paola (2017), *The mixed flows reality among plural identities, legal constraints and policy limits. Issues related to human rights*, in “Peace Human Rights Governance”, 1, 1, pp. 43-66.
- DI NICOLA Andrea *et al.* (2006), *La prostituzione nell’Unione Europea tra politiche e tratta di esseri umani*, Franco Angeli, Milano.
- DOEZEMA Jo (2000), *Loose women or lost women? The re-emergence of the myth of ‘white slavery’ in contemporary discourses of ‘trafficking in women*, in “Gender Issues”, 18, 1, pp. 23-50.
- DOEZEMA Jo (2005), *Now you see her, now you don’t: sex workers at the UN trafficking protocol negotiations*, in “Social & Legal Studies”, 14, 1, pp. 61-89.
- DOEZEMA Jo (2010), *Sex slaves and discourse masters. The construction of trafficking*, Zed Books, London-New York.
- EHRENREICH Barbara, HOCHSCHILD Arlie Russel (2004), *Global woman: Nannies, maids, and sex workers in the new economy*, Henry Holt and Company, LLC., New York.
- EKBERG Gunilla (2004), *The Swedish law that prohibits the purchase of sexual services: Best practices for prevention of prostitution and trafficking in human beings*, in “Violence Against Women”, 10, 10, pp. 1187-218.
- ESPING-ANDERSEN Gosta (1990a), *The three worlds of welfare capitalism*, Princeton University Press, Princeton.
- ESPING-ANDERSEN Gosta (1990b), *Incomplete revolution: Adapting welfare states to women’s new roles*, Polity Press, Cambridge.
- EU COMMISSION (2013), *The EU Rights of Victims of Trafficking in Human Beings*, Luxembourg: Publications Office of the European Union, in [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/thb\\_victims\\_rights/thb\\_victims\\_rights\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/thb_victims_rights/thb_victims_rights_en.pdf).
- EU COMMISSION (2016a), *Report from the Commission to the European Parliament and the Council Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims*, Brussels, 19.5.2016 COM (2016) 267 final, in [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report\\_on\\_the\\_progress\\_made\\_in\\_the\\_fight\\_against\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_2016.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/report_on_the_progress_made_in_the_fight_against_trafficking_in_human_beings_2016.pdf).
- EU COMMISSION (2016b), *Study on the gender dimension of trafficking in human beings Final report*, European Union, Luxembourg, in [http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study\\_on\\_the\\_gender\\_dimension\\_of\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_final\\_report.pdf](http://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/study_on_the_gender_dimension_of_trafficking_in_human_beings_final_report.pdf).
- EUROPOL (2014), *The Internet organised crime threat assessment*, (IOCTA) European Police Office, in <https://www.europol.europa.eu/content/internet-organised-crime-threat-assesment-iocta>.
- EUROSTAT (2014), *Statistical Working Papers: Trafficking in human beings*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, in [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat\\_report\\_on\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_-\\_2015\\_edition.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf).



- EUROSTAT (2016), Statistical Working Paper: *Trafficking in human beings*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, in [https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat\\_report\\_on\\_trafficking\\_in\\_human\\_beings\\_-\\_2015\\_edition.pdf](https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eurostat_report_on_trafficking_in_human_beings_-_2015_edition.pdf).
- FABRE Cecile (2006), *Whose body is it anyway? Justice and the integrity of the person*, Oxford University Press, Oxford.
- FERGUSON Ann (1984), *Sex war: The debate between radical and libertarian feminists*, in "Signs", 10, 1, pp. 106-12.
- FORSYTHE David. P. (2012), *Human rights in international relations*, Cambridge University Press, Cambridge.
- GALLAGHER Anne (2001), *Human rights and the new UN protocols on trafficking and migrant smuggling: A preliminary analysis*, in "Human Rights Quarterly", 23, pp. 975-1004.
- GALLAGHER Anne (2006), *Recent legal developments in the field of human trafficking: A critical review of the 2005 European Convention and related instruments*, in "European Journal of Migration and Law", 8, pp. 163-89.
- HALL Peter Policy (1993), *Paradigms, social learnings and the state*, in "Comparative Politics", 44, 5, pp. 936-57.
- HAM Julie (2011), *What's the cost of a rumour?: A guide to sorting out the myths and the facts about sporting events and trafficking*, Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), Supphattra Poonneam, Bangkok.
- INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) (2014), *Profits and poverty: The economics of forced labour*, Special Action Programme to Combat Forced Labour (SAP-FL) Fundamental Principles and Rights at Work Branch (FPRW), in [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_243391.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf).
- ISTAT (2014), *Pag99.it*, Notizia del 10/9/2014, Foglio: ¼, in <https://www.istat.it/it/files/2014/09/pagina-10-9-14.pdf>.
- JEFFREYS Sheila (2004), *Prostitution as a harmful cultural practice*, in STARK Christine, WHISNANT Rebecca, a cura di, *Not for sale. Feminists resisting prostitution and pornography*, Spinifex, Melbourne, pp. 386-99.
- JEFFREYS Sheila (2006), *The traffic in women: Human rights violation or migration for work?*, in AGRAWAL Anuja, a cura di, *Migrant women and work*, Sage Publications, New Delhi, pp. 194-217.
- JENNESS Valerie (1993), *Making it work: The prostitute's rights movement in perspective*, Routledge, New York.
- KANTOLA Johanna (2010) *Gender and the European Union*, Palgrave Macmillan, New York.
- KANTOLA Johanna, SQUIRES Judith (2004), *Discourses surrounding prostitution policies in the UK*, in "European Journal of Women's Studies", 11, 1, pp. 77-101.
- KEMPADOO Kamala, DOEZEMA Jo, a cura di (1998), *Global sex workers. Rights, resistance, and redefinition*, Routledge, New York-London.
- KOTISWARAN Prabha (2014), *Beyond sexual humanitarianism: A postcolonial approach to anti-trafficking law*, 4 U.C. Irvine L. Rev. 353, in <http://scholarship.law.uci.edu/ucilr/vol4/iss1/16>.
- LIM Lin Lean, a cura di (1998), *The sex sector: The economic and social bases of prostitution in Southeast Asia*, International Labour Office, Geneva.



- LOMBARDO Emanuela, MEIER Petra (2008), *Framing gender equality in the European Union political discourse*, in "Social Politics", 15, 1, pp 101-29.
- MAI Nicola (2016), 'Too much suffering': *Understanding the interplay between migration, bounded exploitation and trafficking through Nigerian sex workers' experiences*, in "Sociological Research Online", 21, 4, 13, in <http://www.socresonline.org.uk/21/4/13.html>.
- MATTHEWS Roger (2008), *Prostitution, politics and policy*, Routledge, London.
- MATTHEWS Roger *et al.* (2014), *Exiting prostitution: A study in female desistance*, Palgrave Macmillan, Houndmills-Basingstoke.
- MATTSON Gregor (2016), *The cultural politics of European prostitution reform governing loose women*, Springer, New York.
- MEYERS Diana Tietjens (2014), *Feminism and sex trafficking: Rethinking some aspects of autonomy and paternalism*, in "Theory Moral Prac", 17, pp. 427-41.
- MONTOYA Celeste (2013), *From global to grassroots. The European Union, transnational advocacy, and combating violence against women*, Oxford University Press, New York.
- O'CONNELL Davidson J. (2001), *La prostituzione. Sesso soldi e potere*, Dedalo, Bari.
- OUTSHOORN Joyce (2005), *The political debates on prostitution and trafficking of women*, in "Social Politics", 12, 1, pp. 141-55.
- OUTSHOORN Joyce (2012), *Assessing the impact of women's movements*, in "Women's studies International Forum", 35, 3, pp. 147-9.
- PARLAMENTO EUROPEO, COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE (2014), Relatore: Mary Honeyball A7-0071-2014, Documento di seduta, in <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0071+0+DOC+XML+V0//IT>.
- PATEMAN Carol (1988), *The sexual contract*, Stanford University Press, Cambridge.
- PERŠAK Nina (2013), *Prostitution in times of economic crisis: Effects, human agency and societal responses*, in SAITTA Pietro, SHAPLAND Joanna, VERHAGE Antoinette, a cura di, *Getting by or getting rich? The formal, informal and criminal economy in a globalized world*, Eleven International Publishing, The Hague, pp. 305-25.
- PERŠAK Nina, VERMEULEN Gert, a cura di (2014), *Reframing prostitution. From discourse to description, from moralisation to normalisation?*, Maklu, Antwerp.
- PHOENIX Joanna, OERTON Sarah (2005), *Illicit and illegal: Sex, regulation and social control*, Willan Publishing, Cullompton.
- PITCH Tamar (2013), *Contro il decoro. L'uso politico della pubblica decenza*, Laterza, Roma-Bari.
- PONTERA Andrea (2010), *Politiche pubbliche internazionali e sottosistemi di policy*, in "Rivista Italiana di Politiche Pubbliche", 3, pp. 29-54.
- ROSEN Eva, VENKATESH Sudhir Alladi (2008), *A "perversion" of choice. Sex work offers just enough in Chicago's urban ghetto*, in "Journal of Contemporary Ethnography", 37, 4, pp. 417-41.
- SAITTA Pietro (2009), *Contrastare cosa? Le politiche anti-prostituzione come politiche migratorie e "d'ordine"*, in "Antigone", IV, 2-3, pp. 242-73.
- SANCHEZ Lisa (2003), *Sex and space in the global city*, in PERRY Richard Warren, MAURER Bill, *Globalization under construction: Governmentality, law, and identity*, University of Minnesota Press, Minneapolis, pp. 239-71.

- SANDERS Teela (2004), *The Risks of Street Prostitution: Punters, police and protesters*, in "Urban Studies", 41, 9, pp. 1703-1717.
- SANDERS, Teela, CAMPBELL Rosie (2014), *Criminalization, protection and rights: Global tensions in the governance of commercial sex*, in "Criminology & Criminal Justice", 14, 5, pp. 535-48.
- SAUNDERS Penelope (2005), *Traffic violations: Determining the meaning of violence in sexual trafficking versus sex work*, in "Journal of Interpersonal Violence", 20, pp. 343-60.
- SERUGHETTI Giorgia (2013), *Uomini che pagano le donne*, Ediesse, Roma.
- SIGNORINO Guido, SAITTA Pietro, CENTORRINO Mario, a cura di (2009), *Sex industry. Profili economici e sociali della prostituzione*, Think Thanks, Napoli.
- SIMMONS Catherine, LEHMANN Peter, COLLIER-TENISON Shannon (2008), *Linking male use of the sex industry to controlling behaviors in violent relationships: An exploratory analysis*, in "Violence Against Women", 14, 4, pp. 406-17.
- SIVINI Giordano (2000), *Migrazioni. Processi di resistenza e di innovazione sociale*, Rubbettino, Soveria Mannelli.
- SKILBREI May-Len, HOLMSTRÖM Charlotta (2013), *Prostitution in the nordic countries*, Ashgate, Surrey.
- TRANSCRIME (2005), *Study on national legislation on prostitution and the trafficking in women and children*, Final Study, agosto, in [http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/Altre%20pubblicazioni/legislation\\_on\\_prostitution\\_english.pdf](http://transcrime.cs.unitn.it/tc/fso/Altre%20pubblicazioni/legislation_on_prostitution_english.pdf). I.
- UNITED NATIONS, COMMISSION ON HUMAN RIGHTS (2006), *Sigma Huda Integration of the human rights of women and a gender perspective*, Report of the Special Rapporteur on the human rights aspects of the victims of trafficking in persons, especially women and children, E/CN.4/2006/62, in <http://www.refworld.org/docid/48abd53dd.html>.
- UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (2014), *Human Rights and Human Trafficking*, in [http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36\\_en.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS36_en.pdf).
- UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) (2014), *Women's rights are human rights*, in <http://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf>.
- UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUGS AND CRIME (UNODC) (2015), *The concept of 'exploitation' in the trafficking in persons protocol*, UNODC, Vienna, in [http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC\\_IP\\_Exploitation\\_2015.pdf](http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2015/UNODC_IP_Exploitation_2015.pdf).
- UNITED NATIONS OFFICE FOR DRUGS AND CRIME (UNODC) (2016), *Global Report on trafficking in persons 2016*, New York, in <http://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>.
- VANNUCCI Alberto (2010), *Legalità violata o sviluppo potenziale? Policy paradigm e politiche di contrasto del lavoro irregolare in Italia*, in "Rivista Italiana di Politiche Pubbliche", 1, pp. 83-118.
- WEITZER Ronald (2010), *The Mythology of Prostitution: Advocacy Research and Public Policy*, in "Sexuality Research and Social Policy", 7, 1, pp. 15-29.